

Delib.G.R. 8 giugno 2004, n. 27/40 ⁽¹⁾.

L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettere a), b), c), modificata dall'art. 111 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e dalla L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 50: - Criteri e modalità per l'attribuzione e per la rendicontazione dei contributi a favore delle scuole materne non statali.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 19 luglio 2004, n. 23, supplemento straordinario n. 13.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che con *Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 27/7*, successivamente modificata parzialmente dalla successiva *Delib.G.R. 19 dicembre 2002, n. 42/4*, entrambe pubblicate nel B.U.R.A.S. 30 aprile 2003, n. 13, sono stati approvati i nuovi criteri per l'attribuzione e per la rendicontazione dei contributi a favore delle scuole materne non statali, sostitutivi di quelli approvati con *Delib.G.R. 14 marzo 1997, n. 10/34*, resa esecutiva con D.A.P.I. n. 418 del 24 marzo 1997 e pubblicata sul B.U.R.A.S. 2 aprile 1997, n. 14, supplemento straordinario n. 8.

Successivamente, da parte degli organismi interessati e dagli uffici competenti dello stesso Assessorato, ed in particolare, dai responsabili in Sardegna della Federazione Italiana Scuole Materne, sono pervenute delle richieste di modifica dei criteri approvati, finalizzate alla tutela del personale occupato con la conservazione degli organici vigenti ed alla loro retribuzione.

È stato segnalato, inoltre, che gli importi complessivi di spesa e di contribuzione approvati non sono stati ripartiti nelle diverse categorie di intervento: personale, funzionamento e affitto locali; e che occorre integrare i criteri con la modulistica occorrente, così come previsto dall'*art. 50, comma 4, della L.R. n. 2/1994*.

Occorre riconfermare nei nuovi criteri la spesa forfetaria, pari al trattamento iniziale previsto dai CC.NN.LL. per il profilo professionale corrispondente, prevista per il personale religioso, purché compreso nel registro di cui al *D.M. 28 marzo 1986* del Ministero delle Finanze (G.U. 15 aprile 1986, n. 87) e l'onere aggiuntivo per la presenza di alunni portatori di handicap.

A tal proposito l'Assessore precisa che la corresponsione delle retribuzioni stabilite dal CCNL doveva e deve tuttora intendersi riferita al personale laico, restando quindi impregiudicate le condizioni già previste per il personale religioso, al quale, purché iscritto nel Registro di cui al sopra citato *D.M. 28 marzo 1986*, continua quindi a riconoscersi la predetta spesa forfetaria.

Tale criterio, regolarmente applicato negli anni di vigenza della *L.R. n. 31/1984* e successive modificazioni e/o integrazioni, ha pertanto sempre mantenuto piena validità, senza soluzione di continuità, nei vari anni scolastici.

L'Assessore, condividendo le segnalazioni su citate, propone alla Giunta regionale l'approvazione dei nuovi criteri e modalità di attribuzione dei benefici di cui alle *lettere a), b) e c) dell'art. 3 della L.R. n. 31/1994* e, relativamente a quanto contemplato per le spese di gestione dall'*art. 50 della citata L.R. n. 2/1994*, a partire dall'anno scolastico 2004/2005.

L'Assessore sottolinea che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stabilito in via generale il 31 gennaio, ma che per l'anno scolastico 2004/2005 tale termine è fissato al 30° giorno dalla data di pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione.

A tal fine, entro tale termine, le scuole interessate potranno inviare ex novo, qualora non vi avessero provveduto, le domande di contributo secondo i nuovi criteri, ovvero potranno integrare le richieste già prodotte mediante l'invio di ulteriore documentazione a ciò necessaria.

La Giunta regionale

Vista la *L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettere a), b) e c), e successive modificazioni;*

Vista la *L.R. 4 giugno 1988, n. 11;*

Visto l'art. 50 della *L.R. 29 gennaio 2004, n. 2 (legge finanziaria)*, che ha modificato le norme di rendicontazione dei contributi concessi per le spese di gestione e gli oneri del personale delle scuole materne non statali a partire dall'anno scolastico 1993/1994;

Vista la *L.R. 22 agosto 1990, n. 40*, che prevede la predeterminazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e delle modalità per la concessione delle sovvenzioni;

Visto l'*art. 8, comma 1, lettera d), della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;*

Richiamate la *Delib.G.R. 14 marzo 1997, n. 10/34* e la *Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 27/7*, con le quali sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attribuzione delle sovvenzioni alle scuole materne non statali;

Considerata l'esigenza di un aggiornamento e di un adeguamento dei criteri su indicati, a seguito della loro applicazione ed alla luce delle intervenute innovazioni legislative nazionali;

Ritenuto di dover modificare gli importi dei costi medi delle tipologie scolastiche, sulla base dei nuovi CC.NN.LL., cui le istituzioni beneficiarie fanno riferimento per la programmazione delle spese e la conseguente richiesta dei contributi per le spese di gestione e per gli oneri del personale, nonché, per l'entrata in vigore dell'euro;

Ritenuta la condivisibilità delle proposte formulate dall'Assessore della Pubblica Istruzione;

Constatato che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di legittimità il Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

Preso atto del parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in corso di seduta,

Delibera

1) di approvare i nuovi criteri e modalità di attribuzione dei benefici di cui alle *lettere a), b) e c) dell'art. 3 della L.R. n. 31/1984* e, relativamente a quanto contemplato per le spese di gestione dall'*art. 50 della citata L.R. n. 2/1994*, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, così come sono indicati negli allegati A e B della presente delibera di cui fanno parte integrante;

2) di stabilire il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi previsti dall'art. 3, lettere a), b) e c), della L.R. 24 giugno 1984, n. 31, alla data del 31 gennaio, ma che per l'anno scolastico 2004/2005 tale termine è fissato al 30° giorno dalla data di pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito Internet della stessa.

Allegato A)

L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettera c), modificata dall'art. 111 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e dall'art. 50 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2: - Criteri e modalità per l'attribuzione dei contributi e per la rendicontazione a favore delle scuole materne non statali per le spese di gestione e del personale

I - REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sono ammesse a contributo le scuole materne che:

a) abbiano funzionato, in regola con le vigenti disposizioni, almeno per tutto il precedente anno scolastico;

b) accolgano minori che abbiano compiuto i tre anni di età o li compiano entro la data stabilita dal Ministero della P.I. per l'anno scolastico di riferimento e non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola elementare;

c) abbiano il riconoscimento dell'autorità scolastica;

d) attuino programmi secondo quanto previsto dalle norme sulla scuola materna;

e) possiedano autonomia educativa ed organizzativa disciplinata dal proprio regolamento, nonché gestione partecipata di genitori ed insegnanti, secondo quanto previsto dal *D.P.R. n. 416/1974* e successive modificazioni;

f) garantiscano durata dell'anno scolastico ed orario di apertura giornaliera non inferiore a quello delle scuole materne statali;

g) corrispondano ai dipendenti le retribuzioni stabilite dai CC.NN., salvo quanto previsto per il personale religioso compreso nel Registro di cui al *D.M. 28 marzo 1986* del Ministero delle Finanze al quale va riconosciuto il trattamento economico indicato al successivo punto b) del capitolo riguardante "le spese ammesse per la gestione";

h) abbiano insegnanti in possesso di titolo abilitativo secondo la normativa statale;

i) operino nel rispetto dei principi generali contenuti nello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 31/1984*;

l) funzionino con sezioni costituite da un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25. Nelle scuole plurisezionali si assume come riferimento per la razionale costituzione, il numero di 25 alunni. Possono essere costituite sezioni con un numero di alunni inferiore a 15 ma superiore a 10 in presenza, nella sezione, di minori portatori di grave handicap dichiarato e certificato dalle competenti autorità sanitarie, secondo le disposizioni previste in materia.

Sono ammesse deroghe da parte dell'Assessorato regionale della P.I. al superamento:

1) del limite massimo (25 alunni) qualora sia chiara l'impossibilità di costituire un'altra sezione: il limite non superabile in ogni caso è di 30 alunni per sezione.

2) del limite minimo di 10 alunni per scuole, con unica sezione, ubicate in località prive di altre scuole materne pubbliche o private.

II - SPESE AMMESSE PER LA GESTIONE (Art. 3, lettera c)

Sono da intendersi inerenti la gestione le spese per:

- a) Personale (insegnante, assistente, ausiliario, di segreteria e di coordinamento);
- b) Funzionamento (espletamento delle attività inerenti la conduzione della scuola);
- c) Affitto dei locali.

A) Personale

Sono ammesse a contributo le spese sostenute entro il limite del seguente organico:

a) scuole costituite da un numero di sezioni inferiore a tre:

- n. 1 insegnante per sezione;
- n. 1 assistente con mansioni di vigilanza e di assistenza ai bambini in collaborazione e con il coordinamento delle insegnanti;

- n. 1 ausiliario (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa;

- n. 2 ausiliario (addetti alle pulizie) in scuole con mensa;

b) scuole costituite da tre o più sezioni:

- n. 1 insegnante per sezione;

- n. 2 assistenti (con mansioni di cui al punto a);

- n. 2 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole senza mensa;

- n. 3 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuola con mensa;

È ammessa la presenza di un'unità ausiliaria aggiuntiva e di un'Assistente per ogni gruppo di due sezioni oltre le prime tre.

Nel caso di inserimento nella scuola di uno o più minori portatori di grave handicap, certificato dall'apposita Commissione prevista per le scuole statali dalla Finanziaria statale 2003 (art. 35, comma 7), l'Assessorato valuterà eventuali ipotesi di attribuzione di ulteriore personale, aggiuntivo rispetto all'organico sopra indicato (insegnante di sostegno o altro personale a seconda dell'esigenza).

L'assessorato, sulla base delle richieste e della relativa certificazione pervenuta, valuterà quali e in che misura accordare gli interventi finanziari aggiuntivi per garantire l'integrazione degli alunni diversamente abili.

La prestazione part-time del personale è riconosciuta solamente per il completamento dell'orario scolastico previsto dal C.N.L.

Per il personale religioso, purché sia compreso nel registro di cui al *D.M. 28 marzo 1986* del Ministro delle finanze (G.U. 15 aprile 1986, n. 87), sarà riconosciuta una spesa pari al trattamento iniziale previsto dal C.N.L. per il profilo professionale corrispondente, compresa l'indennità integrativa speciale.

La scuola può adottare un organico diverso da quello sopra indicato purché la spesa, relativa al personale, rientri nei limiti indicati per sezione al punto D, salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunque contenute entro una percentuale del 15% così come precisato più avanti nel cap. V - "Presentazione del consuntivo".

B) Funzionamento

Rientrano fra le spese di funzionamento quelle relative al consumo d'energia elettrica, acqua, gasolio e gas (purché non utilizzato per la preparazione dei pasti) ed al servizio di nettezza urbana; all'uso del telefono (esclusi i cellulari); all'acquisto di cancelleria, stampati e materiali di consumo; ai servizi di documentazione e aggiornamento scolastico presso istituzioni pubbliche o private, all'attuazione dei servizi amministrativi, di contabilità e di consulenza attraverso collaboratori interni o esterni.

Non saranno considerati oneri di funzionamento quelli riguardanti il trasporto degli alunni, l'utilizzo di automezzi anche se di proprietà della scuola ed il servizio di mensa (derrate alimentari, sostanze attinenti la confezione dei pasti, ecc.), la manutenzione straordinaria degli immobili e l'acquisto di arredi e attrezzature anche d'ufficio o per attività ludico-didattiche, perché fanno carico ad altri titoli di spesa.

C) Affitto dei locali

Il contributo per l'affitto dei locali sarà assegnato sulla base di idonea e regolare documentazione che comprovino la locazione e la spesa corrispondente.

Non sono ammissibili a contributo le spese di "leasing" e, comunque, tutte quelle forme di pagamento finalizzato all'acquisizione della proprietà del bene.

D) Costo annuale ammissibile per sezione.

Il contributo regionale e le spese ammissibili per sezione non potranno superare gli importi totali riportati nell'apposita colonna "spesa annuale" del quadro di seguito riportato:

N. SEZIONE	PERSONALE	FUNZIONAMENTO	SPESA ANNUALE	CONTRIBUTO 75%
1	80.127,00	12.911,00	93.038,00	69.778,50
2	104.545,00	15.494,00	120.039,00	90.029,25
3	186.770,00	19.367,00	206.137,00	154.602,75
4	212.473,00	20.658,00	233.131,00	174.848,25
5	275.192,00	23.241,00	298.433,00	223.824,75
6	299.609,00	25.823,00	325.432,00	244.074,00

Oltre alle spese per il personale ed il funzionamento, nel costo annuale ammissibile per sezione, sarà tenuto conto dell'onere per il fitto locali.

Gli importi previsti, come sopra indicati, saranno aggiornati, con Determinazione del Direttore del Servizio competente, per il personale ad ogni rinnovo contrattuale, secondo le relative percentuali d'aumento, per le spese di funzionamento in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita.

III - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

A) Documentazione

La domanda, in duplice copia in carta semplice, può essere inoltrata, da enti, associazioni e privati, che gestiscono scuole materne e deve essere redatta secondo lo schema di **domanda-allegato**.

La richiesta, dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale della Pubblica istruzione entro il **31 gennaio di ogni anno**.

Alla domanda dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

1) preventivo delle spese di gestione riferite all'anno scolastico per cui si chiede il contributo (modello n. 1);

2) copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante della scuola;

3) certificazione relativa alla posizione giuridica posseduta dal richiedente il contributo, se non presentata negli anni recedenti; in particolare:

a) per le ditte individuali: certificato d'iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza;

b) per le società ed enti di fatto: certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza, dal quale risulti che la società è attiva;

c) per gli enti religiosi con riconoscimento civile: certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed il rappresentante legale;

d) per gli enti religiosi con riconoscimento diocesano e senza riconoscimento civile: attestato dell'ordinario diocesano dal quale risulti l'esistenza dell'ente ed il suo rappresentante legale;

e) per le associazioni o le fondazioni senza fine di lucro: copia dello statuto o del documento istitutivo.

La certificazione, di cui al punto 3, può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

4) Eventuale certificazione dell'avvenuto riconoscimento, da parte del MIUR, di scuola paritaria ai sensi della L. n. 62/2000;

Dovranno essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni inerenti alla suddetta certificazione.

Per i contributi superiori a € 25.822,85, a completamento della richiesta, entro il 30 giugno e, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 19, della L.R. n. 40/1990, gli organismi beneficiari dovranno produrre la certificazione del fatturato e delle spese, relative all'anno solare precedente, da parte del Revisore dei conti iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri e Periti commerciali.

IV - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, ANTICIPAZIONE E INSUFFICIENZA DI FONDI

Il contributo, fissato per legge nel 75% delle spese, verrà proporzionalmente attribuito in misura inferiore secondo la disponibilità indicata nell'apposito capitolo di bilancio e sulla base della spesa annua ammissibile per sezione.

Del contributo, con l'approvazione del piano annuale di ripartizione delle provvidenze previste dalla L.R. n. 31/1984, sarà erogato un acconto pari all'80%.

Qualora il piano non venga approvato entro il termine previsto dalla L.R. n. 31/1984, prima dell'avvio dell'anno scolastico verrà disposta l'erogazione di un acconto del contributo, determinato come sopra enunciato, fino al limite dell'80% di quello concesso nell'anno precedente: tale erogazione sarà considerata e confermata quale anticipazione per l'anno scolastico in corso in sede di approvazione del piano annuale di ripartizione delle provvidenze previste dalla L.R. n. 31/1984 sul diritto allo studio.

V - PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO

Le scuole devono presentare, con nota di accompagnamento, il consuntivo delle spese sostenute dal 1° settembre al 31 di agosto dell'anno scolastico di riferimento, entro il successivo 31 dicembre.

Il consuntivo dovrà essere compilato sulla base degli schemi predisposti dall'Assessorato della P.I., allegati alla presente deliberazione, sulla base della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, che ha modificato sostanzialmente le modalità di rendicontazione dei contributi per la gestione ed il personale delle scuole materne non statali (modelli A, B, C, D, E, F e G).

Gli originali dei documenti di spesa, annullati con la dicitura (Il presente documento è stato utilizzato per i benefici previsti dalla L.R. n. 31/1984, art. 3, lettera c), saranno conservati presso il

domicilio fiscale della scuola per cinque anni e tenuti a disposizione, per eventuali ispezioni, dell'Amministrazione regionale o di altri organismi pubblici di controllo.

Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi, custoditi dalle scuole e trasmessi alla Amministrazione regionale, oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti, determina la rifusione con interessi dei danni provocati all'erario e l'automatica non liquidazione del saldo del contributo per la rendicontazione in esame.

Fermo restando l'ammontare complessivo massimo delle spese annue ammissibili ai fini del contributo, le singole voci di spesa (personale e funzionamento) potranno discostarsi entro il limite massimo del 15% da quelle indicative riportate nell'apposita tabella al precedente punto D) del capitolo II.

VI - SOMME EROGATE IN ECCESSO

Le somme percepite in acconto, e non documentate da regolari giustificativi o quelle risultanti in eccesso rispetto al consuntivo presentato, comportano come conseguenza la proporzionale riduzione del contributo impegnato. Tali somme dovranno essere riversate al favore della Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria Regionale - Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, c/c postale n. 4093, oppure sul conto corrente bancario n. 202564, ABI 01005, CAB 0488.

Nella casuale del versamento dovrà essere specificato che trattasi di somme eccedenti il contributo ammissibile, l'anno scolastico cui si riferisce la somma rimborsata e che la medesima è da imputare al capitolo **34001-12 UPB E11.001**.

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata al relativo consuntivo.

Allegato B)

Criteria e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, art. 3, lettere a) e b) e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 40/1990

I - REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sono ammesse a contributo le scuole materne che abbiano i requisiti previsti per ottenere le agevolazioni per le spese di gestione (allegato A delle presenti direttive).

II - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

L'Amministrazione regionale, a seguito della modifica introdotta all'art. 3 della L.R. n. 31/1984 dall'art. 111 della legge 4 giugno 1988, n. 11, eroga contributi alle scuole materne, nella misura del 75 per cento delle spese:

- per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;

- per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature d'uso.

Sono esclusi dal contributo gli interventi e le spese che sono di competenza dello Stato o di altri Enti.

1) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (Art. 3, lettera a)

Si intendono ammissibili a contributo gli interventi per manutenzione ordinaria e per manutenzione straordinaria di cui all'*art. 31 della legge n. 457/1978*. Sulla base degli stanziamenti annuali previsti nel Bilancio regionale verrà data priorità ai lavori necessari a garantire l'apertura e la funzionalità della scuola.

Qualora sulla base delle istruttorie effettuate dall'Assessorato, la somma delle richieste sia notevolmente superiore agli stanziamenti previsti, sarà data preferenza, nel programma di concessione dei contributi, a quelle scuole che nei tre anni scolastici precedenti quello di riferimento non abbiano ricevuto contribuzioni, fatte salve le situazioni di emergenza formalmente giustificate.

Superato il termine del 31 gennaio, previa approvazione dell'Assessorato della P.I. e compatibilmente con la disponibilità di stanziamento nel relativo capitolo per interventi imprevisti del Bilancio regionale, verranno accolte solamente le richieste, opportunamente motivate, fino alla data di compilazione del corrispondente programma integrativo, per lavori indilazionabili o urgenti. Analogamente si opererà, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sul capitolo previsto per gli interventi di completamento dei piani e dei saldi di esercizi decorsi.

Il contributo sarà pari al 75% della spesa ammessa e per l'avvio dei lavori verrà erogato un primo acconto dell'80%; l'erogazione del saldo avverrà a presentazione di regolare documentazione, che comprovi i lavori eseguiti e i costi sostenuti: l'Assessorato potrà disporre sopralluoghi d'accertamento mediante i propri tecnici.

Non possono includersi tra i lavori di manutenzione quelli inerenti nuove costruzioni, completamenti o ampliamenti, trasformazione o ristrutturazione di ambienti quando comportino aumento di cubatura o superficie, sistemazione di piazzali adiacenti quando non siano destinati ad uso delle scolaresche.

I lavori oggetto di contributo debbono riguardare solo ed esclusivamente i locali di stretta pertinenza dell'attività scolastica.

Nel caso di locazione dell'immobile, sono ammesse a contributo le sole opere di competenza del conduttore, così come previsto dall'*art. 1576 C.C.* Se l'utilizzazione da parte del conduttore è a titolo gratuito, deve risultare, da contratto o convenzione, l'obbligo del conduttore stesso alla manutenzione dei locali.

2. ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE (Art. 3, lettera b)

L'intervento riguarda gli arredi e le attrezzature d'uso pertinenti all'attività ed al funzionamento della scuola nei suoi vari aspetti e che trovino sistemazione nei locali costituenti la stessa scuola.

Saranno, altresì, escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (*art. 6, legge n. 444/1968*) o di altri Enti.

L'entità del contributo viene determinata in modo analogo a quanto già precisato per la manutenzione.

Sulla base degli stanziamenti annuali previsti nel Bilancio regionale, verrà data priorità nell'ordine: all'acquisto di quelle attrezzature la cui mancanza limita o pregiudica l'organizzazione funzionale dell'attività scolastica (banchi, cattedre, sedie), alla sostituzione o integrazione delle attrezzature di supporto necessarie per il funzionamento dell'attività collettiva (scaffali, tavoli, apparecchiature, seggiolini), alla sostituzione o integrazione di specifici accessori relativi alle attività comuni degli alunni e della scuola (armadietti, appendiabiti, suppellettili, chincaglieria e simili), all'acquisto di arredi per l'istituzione di nuove sezioni.

III - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLA DOCUMENTAZIONE

Le domande, in duplice copia in carta semplice, possono essere inoltrate, da enti, associazioni e privati, che gestiscono scuole materne e deve essere redatta secondo lo schema di domanda-allegato.

Il termine per l'invio delle domande è fissato al 31 gennaio di ogni anno e, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

A tal fine, entro tale termine, le scuole interessate potranno inviare ex novo, qualora non vi avessero provveduto, le domande di contributo secondo i nuovi criteri, ovvero potranno integrare le richieste già prodotte mediante l'invio di ulteriore documentazione a ciò necessaria.

Eventuali esigenze impreviste, opportunamente giustificate e certificate, come già specificato, potranno essere recepite in sede di programma straordinario per imprevisti.

Ogni richiesta deve essere corredata da autonoma documentazione, in quanto per ogni intervento vengono predisposti differenti provvedimenti.

A corredo di ciascuna domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante della scuola ed, in duplice copia, la seguente documentazione:

1 Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, in triplice copia, ed in base alla tipologia e all'entità dell'intervento richiesto:

- preventivi redatti e firmati da ditte specializzate nel settore di intervento;
- computo metrico-estimativo ed eventuale relazione tecnica, redatti da personale abilitato;
- progetti, redatti da un tecnico abilitato alla professione, composti da relazione illustrativa dei lavori da eseguire, computo metrico estimativo, disegni (planimetrie, prospetti, sezioni);

2 Per l'arredamento e le attrezzature:

- preventivi, in triplice copia, degli arredi e attrezzature che si intendono acquistare, sottoscritti dal responsabile della ditta che li rilascia.

Nelle previsioni di spesa, di cui ai punti 1 e 2, dovrà essere specificato l'ammontare dell'I.V.A.

IV - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per gli interventi relativi alla manutenzione dei locali ed all'acquisto di arredamenti ed attrezzature l'Assessorato, previa revisione dei preventivi inoltrati, provvederà a determinare il contributo nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. Verrà quindi disposto l'accreditamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento del contributo concesso. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione della regolare documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Per i contributi superiori a € 25.822,85, a completamento della richiesta, entro il 30 giugno e, limitatamente all'anno scolastico 2004/2005, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, ai sensi dell'*art. 19 della L.R. n. 40/1990*, gli organismi beneficiari dovranno produrre la certificazione del fatturato e delle spese, relative all'anno solare precedente, da parte del Revisore dei Conti iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri e Periti commerciali.

V - PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

La rendicontazione dei lavori di manutenzione e dell'acquisto di attrezzature e arredamenti dovrà essere trasmessa dopo la riscossione dell'anticipazione e le modalità ed i tempi verranno di volta in volta disposti con la nota di concessione degli specifici contributi.

VI - SOMME EROGATE IN ECCESSO

Si applica lo stesso criterio previsto per il contributo per le spese di gestione e del personale di cui all'allegato A delle presenti direttive.

Modelli ⁽²⁾

(2) Si omettono i modelli allegati.